

Legge regionale 26 gennaio 2005, n.15

**Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).
Reviviscenza della legge regionale 6 dicembre 1982, n. 88 (Disciplina dei controlli sulle
costruzioni in zone soggette a rischio sismico).**

ARTICOLO 1

(Modifiche all'articolo 200 della l.r.1/2005)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 200 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) e' abrogata.

ARTICOLO 2

(Modifiche all'articolo 210 della l.r.1/2005)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 210 della l.r.1/2005 e' aggiunto il seguente:

"4 bis. Le disposizioni di cui al titolo VI, capo V, si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 117."

ARTICOLO 3

(Reviviscenza della l.r.88/1982)

1. La legge regionale 6 dicembre 1982, n.88 (Disciplina dei controlli sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico) ritorna in vigore ed e' abrogata alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 117 della l.r.1/2005.

ARTICOLO 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.